

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2769-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ROSATI)

Comunicata alla Presidenza il 4 novembre 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina, la Repubblica libanese, lo Stato di Israele, la Repubblica araba siriana dall'altro, e dei secondi protocolli aggiuntivi agli accordi tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica d'Islanda, la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia dall'altro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 26 maggio 1987, il 25 giugno 1987, il 15 dicembre 1987, il 16 giugno 1988, il 25 luglio 1989, il 25 luglio 1989 ed il 26 luglio 1989

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro delle Finanze
col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
col Ministro del Commercio con l'Estero
col Ministro delle Partecipazioni Statali
e col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie**

(V. Stampato Camera n. 5028)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 aprile 1991*

ONOREVOLI SENATORI. - I sette Protocolli per i quali si chiede l'autorizzazione alla ratifica sono raccolti in un unico disegno di legge, stante lo stretto collegamento esistente fra di essi.

Con i documenti in esame si prevede l'estensione degli accordi preferenziali stipulati dagli Stati CECA e la CECA, da un

lato, e una serie di Paesi terzi, dall'altro, anche ai nuovi Stati aderenti alla CECA (Spagna e Portogallo).

Tenuto conto che il provvedimento in esame non comporta nuove o maggiori spese, si invita l'Assemblea ad autorizzare la ratifica degli accordi in oggetto.

ROSATI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

30 luglio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DELL'Osso)

31 luglio 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: ZECCHINO)

25 settembre 1991

La Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge n. 2769.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:

a) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica tunisina dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 26 maggio 1987;

b) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica libanese dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 25 giugno 1987;

c) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e lo Stato di Israele dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987;

d) protocollo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Repubblica araba siriana dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 16 giugno 1988;

e) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA

da un lato e la Repubblica d'Islanda dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989;

f) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA da un lato e la Confederazione Svizzera dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 25 luglio 1989;

g) secondo protocollo aggiuntivo all'accordo tra gli Stati membri della CECA e la CECA da un lato e la Repubblica di Finlandia dall'altro a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 26 luglio 1989.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto da ciascuno dei protocolli stessi.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.